



COMUNE DI PARTINICO

Servizio Manutenzione e Igiene Urbana

CAPITOLATO PER LA CATTURA ED IL RICOVERO DI CANI VAGANTI

(TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO)

ART.1 – OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è il Servizio di Cattura e Ricovero di cani vaganti nel territorio Comunale da ricoverare presso Rifugi Sanitari e/o rifugi per il ricovero, che da ora in avanti saranno chiamati semplicemente rifugi, convenzionati con il Comune di Partinico, per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del fenomeno del Randagismo, ai sensi della L.R. 15/2000 .

ART. 2 – MODALITA' DI CATTURA

Il Comune di Partinico, ai sensi del 3° comma dell'art. 11 della L.R. 15/2000 provvederà a mezzo della ditta aggiudicataria a quanto stabilito al precedente art. 1 :

- direttamente, quando il personale dell'Ufficio preposto avrà individuato cani vaganti nel territorio comunale, sia urbano che extra urbano,
- su segnalazione da parte di privati cittadini,
- su segnalazione del Comando VV.UU.,
- su segnalazione del Servizio Veterinario,
- su segnalazione delle forze dell'ordine,
- su segnalazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico,

alla cattura, in modo non cruento e nel pieno rispetto dell'incolumità del randagio individuato e senza che lo stesso subisca stress e/o ferite, ed successivo ricovero nel rifugio, e provvederà a rifocillare l'animale ed a curarlo ove il soggetto presenti ferite e/o traumi.

ART. 3 – ANAGRAFE CANINA E STERILIZZAZIONE

I soggetti ricoverati nel rifugio, dovranno essere sottoposti ad accurata visita medico veterinaria da parte di Personale dipendente del Distretto Veterinario di Partinico, competente in materia, il quale

provvederà ad iscrivere i randagi catturati nell'Anagrafe canina, (art.5 L.R. 15/2000) dotando il soggetto di micro-chip ed effettuando la sterilizzazione ai sensi del comma 4° della L.R. 15/2000.

ART. 4 – AMBULATORIO VETERINARIO

Le operazioni di anagrafe e sterilizzazione avverranno presso l'Ambulatorio Veterinario allestito a tale scopo dal Comune di Partinico e sito in Via Frisella n° 60.

ART. 5 – DURATA DEL RICOVERO

Il ricovero per ogni cane affidato al rifugio dovrà avere una durata di giorni 30, a spese del Comune, (art. 15, comma 2° L.R. 15/2000), trascorso tale termine, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, dovranno essere sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni, (comma 4°, art. 15, L.R. 15/2000) con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze all'animale, in conformità con quanto stabilito dal comma 2°, art. 16, L.R. 15/2000.

I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, non possono essere soppressi e devono essere mantenuti nel rifugio sanitario a spese del Comune, almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della L.R. 15/2000, il periodo di ricovero di ciascun cane non può superare i centottanta giorni, e potranno essere rimessi in libertà purchè gli stessi siano di indole docile (comma 7, art. 15 L.R. 15/2000), e non appartengano a razze di cani particolarmente feroci e/o aggressivi, riconducibili ai combattimenti tra cani, (per i quali resta esclusa la possibilità di essere rimessi in libertà) di cui al comma 8 dell'art. 3 della L.R. 15/2000, ed elencati nel Decreto emanato dal Ministro della Sanità SIRCHIA.

Dal momento dell'affidamento e/o rimessa in libertà del randagio cessano gli effetti della custodia di cui sopra.

ART. 6 – RIMESSA IN LIBERTA'

Il Sindaco, d'intesa con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, e sentito il parere delle locali associazioni protezionistiche o animaliste, può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina, come cani sprovvisti di proprietario (art.15, comma 6° L.R.15/2000).

ART. 7 – COSTI PER SINGOLO CANE CATTURATO E RICOVERATO

Il Comune di Partinico provvederà a corrispondere per ogni soggetto catturato ed affidato al rifugio le seguenti spettanze:

Cattura€. 20,00
Trasporto da rifugio ad ambulatorio e viceversa€. 20,00 (a trasporto, anche per più cani trasportati contemporaneamente.)

Il servizio di cattura e trasporto dei randagi dovrà avvenire in modo non cruento ed in modo tale da non provocare maltrattamenti e stress agli animali, non si potranno usare pungoli o randelli quali strumenti di cattura e/o di costrizione, e nel caso in cui ci si trovi di fronte ad animali particolarmente aggressivi e/o pericolosi, si potranno usare esche soporifere previa autorizzazione del personale dipendente dell'Azienda U.S.L., Distretto Veterinario di Partinico.

Alloggio giornaliero€. 0,50
Vitto giornaliero€. 3,00
Cure mediche giornaliere (quando necessario, dopo sterilizzazione)€. 2,00
Medicine e presidi medico-veterinari (dietro presentazione di certificazione medica, scontrini fiscali ed autorizzazione dell' Azienda U.S.L. n° 6 Distretto Veterinario di Partinico).

Per quanto riguarda le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale inerenti l'alloggio, il vitto e le cure mediche, in esse sono comprese le spese di pulizia dei box, la preparazione dei pasti, la cura degli animali anche sotto il profilo igienico-sanitario di ciascun cane ricoverato ed accudito.

Cuccioli

Nel caso in cui vengano rinvenuti cuccioli, questi dovranno essere accuditi e curati adottando tutte le precauzioni necessarie per poter garantire la loro sopravvivenza, considerando anche il fatto che gli stessi hanno la necessità di più pasti giornalieri, di un locale adeguatamente riscaldato, igienico e confortevole, in questo caso,

Cattura e trasporto€. 10,00
Vitto e alloggio giornaliero€. 2,00

(il costo per il mantenimento dei cuccioli è stabilito in €. 1,50 giornaliero per il vitto, €. 0,50 per l'alloggio, nessun compenso per la cattura, ma saranno quantificate in €. 10,00 le spese per il trasporto, e agli stessi saranno effettuate le vaccinazioni e le sverminazioni stabilite dal Servizio Veterinario. Si intende che le spese di trasporto vengono computate complessivamente per tutta la cucciolata.

I cuccioli rinvenuti e ricoverati presso il rifugio non potranno essere rimessi in libertà prima che abbiano compiuto i sei mesi di vita e comunque dopo l'iscrizione all'anagrafe canina e la prevista sterilizzazione, a meno che non vengano affidati a privati che ne facciano richiesta.

Limitatamente al ricovero dei randagi di cui al 3° comma dell'art. 5 del presente capitolato ed elencati nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 09.09.2003, e successive modifiche ed integrazioni si applicherà la tariffa complessiva di €. 3,00 per vitto e alloggio giornaliero.

Al pagamento del corrispettivo si procederà con cadenza mensile, a seguito di presentazione di regolare fattura corredata dalle schede di ricovero per singolo randagio catturato e ricoverato presso il rifugio.

Alla fine del servizio si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, sempre che la ditta abbia adempiuto ad ogni obbligo concernente il contratto.

ART. 8 – RIFUGIO SANITARIO e/o RIFUGIO PER IL RICOVERO

Il Rifugio sanitario e/o il rifugio per il ricovero, dovrà avere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, dovrà essere agevolmente raggiungibile, ed essere allocato nel territorio del Comune di Partinico, dovrà essere aperto ed a disposizione del Personale del Comune per le ispezioni ed i controlli che si dovessero rendere necessari per esigenze di servizio e/o di carattere igienico-sanitario da parte del Personale dipendente dell' Azienda U.S.L. Distretto Veterinario di Partinico, e si dovrà trovare un interlocutore aggiornato ed a conoscenza dei randagi ricoverati e le circostanze del loro ricovero.

Al fine di favorire l'adozione dei randagi ivi ospitati, i rifugi devono prevedere regolari orari di apertura al pubblico.

Il Rifugio dovrà essere dotato di un locale adatto ai cuccioli, con idoneo dispositivo di riscaldamento, riparato dalle intemperie invernali ed al contempo agevole e fresco nel periodo estivo.

ART. 9 – AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'ammontare complessivo del presente affidamento ammonta a complessive €. 4.999,99 IVA compresa, decurtato del ribasso percentuale offerto dalla Ditta aggiudicataria e l'affidamento del servizio si intende estinto all'esaurimento delle somme impegnate con il presente provvedimento.

ART. 10 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente servizio sarà effettuato a decorrere dalla data di affidamento del servizio di cattura e ricovero dei randagi, e comunque fino alla concorrenza delle somme di cui all'ART. 9 del presente capitolato.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Competente in caso di controversie sarà il Tribunale di Palermo secondo le rispettive competenze per valore.

ART. 12 – INADEMPIENZE

In caso di grave inadempienza, si farà luogo alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.

ART. 13 – CAUZIONE

A titolo di cauzione definitiva, la Ditta dovrà versare la somma di 1/20 dell'appalto, mediante polizza fidejussoria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente affidamento, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatto della Ditta a causa di inadempimento o risarcimento danni.

La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte.

In caso di inadempienza la cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi del contratto, anche dopo la scadenza del contratto stesso.

ART. 14 – SUBAPPALTO

E' fatto obbligo alla Ditta di garantire sempre e comunque il ricovero dei randagi nel rifugio sanitario, ove dovesse ricorrere la possibilità che il ricovero superasse le proprie capacità ricettive, la ditta potrà avvalersi di altre strutture ricettive onde garantire la prosecuzione del servizio di che trattasi, senza aggravio di spese a carico del Comune, previo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme convenute commessa dal subappaltatore, unico responsabile verso i terzi si intenderà la Ditta aggiudicataria.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a totale carico della Ditta.

La Ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al servizio di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del comune.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

Viene espressamente esclusa la possibilità della revisione dei prezzi contrattuali del presente appalto.

ART. 17 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle norme vigenti ed al Regolamento Comunale dei Contratti, in materia di fornitura dei Servizi.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Vito Motisi

IL RESP. DEL SERVIZIO
Arch. Anna Maria Rizzo